M_INF.CPGE.REGISTRO UFFICIALE.U.0017881.08-05-2017.h.10:37

CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA

DA: CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA.

A: VEDASI ELENCO INDIRIZZI

Prot. N° _____ DATA: _____

OGGETTO: ORDINANZA N. 90 / 2017 in data 08 MAG. 2017 della Capitaneria di Porto di Genova .

NUMERO DI PAGINE INCLUSO COPERTINA: 1 + 5

ELENCO INDIRIZZI

PREFETTURA – U.T.G.	GENOVA	(e-mail: protocollo.prefge@pec.interno.it)
QUESTURA	GENOVA	(e-mail: gab.quest.ge@pecps.poliziadistato.it)
COMANDO PROVINCIALE C.C.	GENOVA	(e-mail: provgecdo@carabinieri.it)
CENTRO CARABINIERI SUBACQUEI	GENOVA	(e-mail: ccgesubcdo@carabinieri.it)
REPARTO OPERATIVO AERONAVALE G.DI F	GENOVA	(e-mail: salop.roan.genova@gdf.it)
COMANDO PROV. VV.F.	GENOVA	(e-mail: com.genova@cert.vigilfuoco.it)
REGIONE LIGURIA	GENOVA	(e-mail: protocollo@pec.regione.liguria.it)
CITTA' METROPOLITANA	GENOVA	(e-mail: pec@cert.cittametropolitana.genova.it)
COMUNE	GENOVA	(e-mail: comunegenova@postemailcertificata.it)
(con preghiera di pubblicazione all'albo pretorio ed estensione interna agli Uffici interessati)		
MUNICIPIO VII PONENTE	GENOVA	(e-mail: municipio7presidente@comune.genova.it)
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	GENOVA	(e-mail: vigilanza@comune.genova.it)
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE	GENOVA	(e-mail: segreteriagenerale@pec.porto.genova.it)
CORPO DEI PILOTI	GENOVA	(e-mail: amministrazione@pec.pilotigenova.it)
RIMORCHIATORI RIUNITI	GENOVA	(e-mail: RRPDG@registerpec.it)
GRUPPO ANTICHI ORMEGGIATORI	GENOVA	(e-mail: ormeggiatori.col@gmail.com)
PORTO PETROLI S.p.A.	GENOVA	(e-mail: portopetroli@pec.it)
AGENZIA DEMANIO	GENOVA	(e-mail: dre_Liguria@pce.agenziademanio.it)
PROVVEDITORATO INT.LE OO.PP.	GENOVA	(e-mail: oopp.piemonteaosta-uff3@pec.mit.gov.it)
A.R.P.A.L.	GENOVA	(e-mail: arpal@pec.arpal.gov.it)
ASL 3	GENOVA	(e-mail: protocollo@pec.asl3.liguria.it)

Per estensione interna:

SALA OPERATIVA	SEDE
SEZ. TECNICAI	SEDE
SEZ. MEZZI NAUTICI	SEDE

Per la massima diffusione e conoscenza, si allega l'ordinanza in oggetto.

Il Capo Reparto Tecnico Amministrativo
C.V. (CP) Domenico Andrea Roberto NAPOLI

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO
GENOVA

ORDINANZA N. 90 in data 08 MAG. 2017

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Genova,

VISTO l'articolo 1 ("*Campo di applicazione e normativa di riferimento*"), l'articolo 2 ("*Ambito del porto*") e l'articolo 46 ("*Specchi acquei portuali*") del Regolamento di sicurezza e dei servizi marittimi del porto di Genova, approvato con Ordinanza n. 03/2003 in data 10 gennaio 2003 e successive mm. ed ii., attraverso i quali vengono individuati, e descritti gli *specchi acquei portuali* del porto di Genova;

VISTO il successivo articolo 93 ("*Balneazione*") dello stesso Regolamento, ai sensi del quale è proibito effettuare bagni di mare in tutti gli "specchi acquei portuali";

VISTO l' all'articolo 3 - "Zone di mare vietate alla balneazione" della vigente Ordinanza di sicurezza balneare n. 90/2014, che vieta la balneazione "*nei porti*" e "*nel raggio di metri 100 dalle imboccature e dalle strutture portuali*";

VISTO: il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante "*Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione*", nonché il successivo D. M. 30 marzo 2010;

RILEVATO che il tratto di litorale compreso tra l'imboccatura di levante del bacino portuale di Prà/Voltri e l'imboccatura del porto di Multedo, si trova nella circoscrizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (già Autorità Portuale di Genova) e rientra nel campo di applicazione del sopra citato "Regolamento di Sicurezza e dei Servizi Marittimi del porto di Genova";

CONSIDERATO che il suddetto tratto di litorale non comprende *specchi acquei portuali operativi* in senso stretto, così come definiti dall'articolo 46 del Regolamento di sicurezza e dei servizi marittimi del porto di Genova;

PRESO ATTO che due specchi acquei antistanti il litorale di Pegli e di Multedo, identificati rispettivamente con la denominazione "Lungomare Pegli" (codice IT007010025041) e "Spiaggia Multedo" (codice IT007010025040) sono compresi, a partire dalla stagione balneare 2017, nell'elenco delle acque balneabili individuati dalla Regione Liguria, predisposto ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D. Lgs. 116/2008 e vengono monitorati da ARPAL con sistematica periodicità;

PRESO ATTO altresì, che il Comune di Genova ha inserito i suddetti punti, denominati rispettivamente "Lungomare Pegli" (codice IT007010025041) e "Spiaggia Multedo" (codice IT007010025040) tra quelli idonei alla balneazione, come indicato nell'Ordinanza n.2017-123 in data 28.04.2017 del Comune di Genova, avente ad oggetto "Stagione Balneare 2017 – Individuazione delle zone di balneazione – classificazione delle acque marine – divieto di balneazione in alcuni tratti";

RITENUTO OPPORTUNO, alla luce dell'avvenuta eliminazione del preesistente vincolo di natura igienico sanitaria, prendere in considerazione la possibilità di rimuovere, per i due specchi acquei in parola, anche il vincolo di natura amministrativa, correlato alla portualità;

CONSIDERATO che le riunioni svoltesi con i rappresentanti dei servizi tecnico nautici e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (già Autorità Portuale di Genova), da ultimo in data 07.03.2017, non hanno evidenziato criticità correlate alla possibile balneazione negli specchi acquei denominati rispettivamente "Lungomare Pegli" (codice IT007010025041) e "Spiaggia Multedo" (codice IT007010025040);

VISTO l'esito della riunione tenutasi in data 12.04.2017, cui hanno partecipato, tra gli altri, rappresentanti della Regione Liguria, dell'A.R.P.A.L., del Comune di Genova e della Capitaneria di Porto di Genova;

RITENUTO opportuno definire alcune prescrizioni, al fine di assicurare la sicurezza della balneazione in relazione alla particolare conformazione dei luoghi e tenendo in considerazione la navigazione da diporto in uscita e verso i limitrofi bacini portuali e le marine ivi esistenti;

VISTO: il R.D. 30 marzo 1942, n. 327 con cui si approva il testo definitivo del "Codice della Navigazione", nonché il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 recante "Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione marittima";

ORDINA

Articolo 1

Fermo restando il divieto di balneazione permanente in vigore negli specchi acquei portuali del porto di Genova, come indicati nel Regolamento di sicurezza e dei servizi marittimi del porto di Genova citato in premessa e ferme restando, altresì, le eventuali limitazioni di natura igienico-sanitaria, è consentita la balneazione nei due specchi acquei marini antistanti il litorale di Pegli e di Multedo, rispettivamente definiti come "Lungomare Pegli" (codice IT007010025041) e "Spiaggia Multedo" (codice IT007010025040), meglio identificati nello stralcio cartografico, non ufficiale, allegato alla presente, di cui costituisce parte integrante.

Articolo 2

1. Il limite esterno dello specchio acqueo denominato "Lungomare Pegli" (codice IT007010025041), per quanto riguarda le acque prioritariamente riservate alla balneazione, coincide con la barriera soffolta ivi esistente;
2. Il limite esterno dello specchio acqueo denominato "Spiaggia Multedo" (codice IT007010025040), per quanto riguarda le acque prioritariamente riservate alla balneazione non dovrà superare i 50 metri dalla costa.
3. Entro tali limiti è vietato il transito di qualsiasi unità navale, wind-surf compresi, ad eccezione dei natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili. Da tale divieto sono esentati i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità, e che dovranno essere eseguiti in aderenza al D.P.R. 470/82 ed alle altre normative in materia. Tali mezzi dovranno essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, " Servizio campionamento", qualora non appartenenti a Corpi dello Stato, adottando ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno tenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento.
4. Dal divieto sono altresì esentate le unità impiegate nelle operazioni di pulizia degli specchi acquei, qualora preventivamente autorizzate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Genova. In tal caso, i bagnanti dovranno tenersi ad almeno 10 metri di distanza dai suindicati mezzi.

Articolo 3

L'Amministrazione comunale, nelle spiagge libere retrostanti i punti denominati "Lungomare Pegli" e "Spiaggia Multedo", in cui è consentita la balneazione ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2, deve altresì assicurare:

- il segnalamento del limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto. Il limite di dette acque sicure (mt 1,60 di profondità) deve essere segnalato mediante galleggianti di colore bianco posizionati ad una distanza non superiore a metri 5 (cinque) l'uno dall'altro. Qualora non si provveda a tale sistema di segnalazione, deve essere apposta, in più punti sulla spiaggia, adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue) con la seguente dicitura "**ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (MT. 1,60) NON SEGNALATO**" oppure "**INESISTENTE**".
- un idoneo presidio di assistenza e salvataggio ai bagnanti, con le modalità previste dall'articolo 4 dell'ordinanza di sicurezza balneare n. 90/2014 in data 29 aprile 2014. Qualora non si provveda, deve essere apposta, in più punti sulle spiagge in parola, adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue) con la seguente dicitura "**ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO**".

Articolo 4

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alla puntuale delimitazione degli specchi acquei riservati prioritariamente alla balneazione, attraverso il posizionamento di gavitelli di colore rosso/arancione, posti ad una distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro ed uniti da cavi tarozzati, da posizionarsi, a cura dell'Amministrazione Civica, nel rispetto della vigente normativa afferente l'immissione in mare di materiale inerte, tra cui i corpi morti, nonché all'apposizione della segnaletica prevista al precedente articolo 3.

Articolo 5

La presente ordinanza ha validità, in via sperimentale, a decorrere dalla data odierna, sino al termine della stagione balneare 2017 e, qualora non emergano criticità, sarà automaticamente prorogata per le successive stagioni balneari, fermo restando che l'efficacia della stessa sarà sempre subordinata al vincolo tassativo indicato all'articolo 4.

I trasgressori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della normativa vigente.

Genova, 08 MAG. 2017

IL COMANDANTE
Ammiraglio Ispettore (CP)
Giovanni PETTORINO